

54

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Aprile 1861.
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Cessazione dei dazi differenziali d'entrata cui sono soggetti
alumi liquidi compresi nella lat^a 1^o della tariffa doganale

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1^o Cirri

- » 2^o Sceriffo
- » 3^o Marza
- » 4^o Brunet
- » 5^o Ricci V.
- » 6^o Plutino
- » 7^o Chiapuzzo
- » 8^o Boscenti
- » 9^o Lanza G.

Relatore Brunet

Adottata nella tornata del 1^o Giugno 1861.

34. Legg N°. 3h.

1

131

Parl. 15 Aprile 1861.

Pressione dei dogai d'impagliati. Voluta car. Son soggetti
alcuni dogai compresi nella legge 1^a della Dmff
dogani G. Legge 1839.

Oprima legge delle quali si proponne
l'adozione non si riferisce alle toll.
soprattutto di alcun dogai d'impagliati
che si trovano stabilito nelle truffe
doganali in vantaggio delle merci provenienti
sotto bandiera napoletana. I. impagliati a
gentile che giungono sotto bandiera
ester, non contiene in modo definitivo. La
vendita dell'oggi sopra stessa prodotta
stabilita nella Legge G. Legge 1839.

Questi prodotti sono di titoli, le
acquaviti, et altri d'olive.

Nelle truffe G. Legge 1839. la
tassa più alta è di £ 8. per stabilito
in provvista sotto bandiera napoletana e £ 12.
sotto bandiera estera.

L'aggiumento di grandi infatti è di £ 12.
per ogni stabilito se sotto bandiera napoletana, et £ 18.
se sotto bandiera estera.

Nelle acque interne i grandi impagliati è £ 20.
per stabilito in provvista sotto bandiera
napoletana, et £ 30. se sotto bandiera estera.
I. olii, l'olio è fissato a £ 10. per ogni
stabilito se proveniente sotto bandiera napoletana,
et 15. se sotto bandiera estera.

Ora col progetto di legge che proponi, questa
tasse sarebbe aumentata di doppio, cioè

I vini proibiti soltanto al 3,30
per etate sono i sigari di bandiera
che acquistati grandi, costano al 5,50
per etate, e quelli di grandi sigari al 10.
I sigari di sigilli d'argento in fine della
bandiera ne costano.

L'importante fatto è che la tariffa
di dogana non sia stata
ridotta al 10. per etate.

Il Ministero adduce a motivo di questi
cambiamenti che esistono fra il nostro governo,
quasi tutti gli Stati d'Europa, e
anche (mentre si parla) l'America, un accordo
verso consentito per praticare una
riduzione sulla tariffa di dogana, sulla acquistato
e su ciò che risulta dall'estero, egli
ordina che l'Ufficio deve fare ordigni
sulle tariffe doganali, e come per altro
questo quel dato che forse chi mi
fallo vorrà consigliare.

D'altra parte non posso che consigliare
il governo per i sigari, per la sigaretta,
per l'etate il 10 è appena la tariffa
che viene consigliata mi vorrà fallo.

La Commissione non può che consigliare
una riduzione alla tariffa doganale, essendo
al di sotto l'opinione che questa debba essere
a quel minimo grado, cioè quella per la
posta non canifiasi la corrispondenza
delle Stato. Ma questo corrisponde
non possiamo a meno d'essere obbligate
proseguire.

Il 11 d'agosto il grande doge venne nel santo luogo
della legge 26 giugno, chiamato il Consiglio della
città per fare sentito della cosa affatto abbandonata.

La considerò non inteso di farci in questa circostanza
l'adempimento esaudire, e dunque il santo doge che
aveva segnato giorno, non null'altro che giorno l'appuntamento
della legge. Il progetto di legge comune purificò
del tutto la città opposta di chiamare l'attimo del
Mistero appena stato avorjato della gente consentanea
così qualsiasi al santo che si voglia addossare.

un fatto che da un vecchio passo di no' è accaduto in tempo
di qualche tempo in modo da lasciare una differenza in meno sui dieci
giorni, la mala gelosia delle brame nazionali.

Questo dà a Difesa la più grande opportunità affatto.

Ora questo collocò il progetto di purificazione
più di quanto detto.

Ma se tutti, anche il doge della cospira-
zione, non differiscono facemente la legge di purificazione
daiji in modo evidentissimo, e così i fruttati non sono
altri purifici ostendibili concessioni di purificazione che si
fanno per loro i frutti fatti per agrodare il controllo
dei vari loro prodotti.

I frutti sono pure degni, come di indugiar alla stessa
abilità della tariffa generale.

Quindi, se vuoi conservare il controllo dei frutti e negarti
che la tariffa generale sia ad un punto dal quale si possa
ancora ottenere una riduzione per quale forma in corrispondenza
che c'è di legge concedere per ottenere da un altro stato quel vantaggio,
e quale vantaggio dapprima che noi meritiamo giuravoli al maggior
numero delle nostre produzioni.

~~L~~ta riduzione proposta in questa legge ha l'obiettivo
degli obblighi di Vito e degli spisti, e tale che non ~~ordinano~~
li possa affranchare dall'obbligo di munizionare ancora,
mentre lo scopo finale della legge non sarebbe
più raggiunto troppo facilmente in questo modo. ~~per~~ ~~che~~ la munizion
~~se~~ potrebbe rimanere.

Tale legge ha per oggetto ~~le~~ ~~dei~~ ~~abbiamo~~ nell'ambito
~~per~~ ~~attento~~ ~~della~~ ~~legge~~ ~~collaboratori~~, e in quest'ambito
con gli altri tributi obbligatori regolati ad un livello
attuale che favorisca in quei paesi ammessi le nostre politiche
con notevoli vantaggi nella lotta contro il delinquere.
Questo vantaggio qualcuno non potrebbe più ottenerlo
tranne in condizioni ~~disponibili~~ ~~affatto~~, mentre avendolo
noi ottenuto in quanto alle domande della nostra tassa
~~preferenze~~ ~~loro~~ ~~spisti~~, esempio di fare da noi
concessa per loro spisti, se questa forma di fare dovrà
essere comune allora si potrà più chiedere da noi in
~~la~~ ~~verso~~ ~~la~~ ~~via~~ ~~di~~ ~~fare~~ ~~della~~ ~~tassa~~ ~~degli~~ ~~altri~~
spisti, e con le spese più determinate determinando
saranno evitati dalla vita tutti i costi.

La Commissione non intende di farci ad aggiungere. Se
sarebbe il sistema dei tributi, tuttavia si deve apprezzare
che di accettare come nel progetto disegnato
legislatore partecipi le quali perciò hanno estremamente
il rischio di organizzare nel suo complesso, ~~debbono procedere~~ in modo
anche queste disposizioni proposte non condannare
più delle conseguenze alle quali fare non si era suppedito
avvenuto.

Venire, con a. esaminare le. m. istituzioni concordate allo Stato la
proprietà degli obblighi di chi è già in possesso delle stesse, e
in questo caso il tipo di prezzo da pagare, la condizione degli anni
di incarico, come a poter si debba convenientemente portare questi obblighi
e consigliare quanto più possibile al Stato.

Cosa qualche facile adduzione quella di lasciare liberto
pauroso della cura, non la qualche di riconoscere quanto della cura
indusse da' vari comuni per fuggire alla pena dello stato
è una questione difficile assai. ~~che abbia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~
~~che faccia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~
Le che possiede a un giorno
delle curiosità anche le più rare non risparmia gran cosa,
che sono abbastanza penose a che questo ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~
definire un belghe delle quali ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~
~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~ ~~che sia~~

Il V. Dott. Dogmelli ~~qualcuno~~ ^è già
è pure il principale articolo del Botanico Attilio, e quindi la
Dipos. L. le quali fanno accanto ^{conveniente} ~~l'idea~~ ~~essere~~ a dovere con molta
prudenza.

~~Se non faccio il confine della fesa, che pugl. dico, vedi;~~
~~e però se ne sono spesso nelle truffe di pugl. a non credere;~~
vedremo se D'arci la fesa prospetta ~~buona~~ ^{nuova} cosa.

Sepe colpiti indifesi nei vari articoli; i primi ottimi, da
scambi da noi il Dappr. ^{della gomma} i simili a £ 5.50. per catt., in
-ad 7.50. i pignati e fognati a £ 25.00. Le infiltri a £ 234.70.

Oltre che manda un pacchetto tassativo di 10. per ogni cont.
kilogrammo, in franchi francesi per bandiera eterna a £ 15.
per kilo la tasse di £ 18. = In pagine quindici lire e 5.
£ 93. 91. per ogni cont. kilogrammo.

Certo poi manda un pacchetto tassativo di 3. 30. per
kiloto, la tariffa tassativa tassa di 25 per cento.
per kilo al chilo della posta aerea lire 1. 40.
Lire doppie lire al 151. 38.

Questo censore ha considerato fin d'adesso opportuno di fare
per dimostrare come i documenti che Giovanni addossia
ad una sortita della Banca grande falso, spieghi i
documenti opposti a concerto lo Stato della corrispondente
del punto sulla legge ovvero forse che
al censore si possa nell'interesse grande dello Stato
stabilità di una tariffa assai più bassa a sepe che anche
de questa ^{non dunque} ~~ma~~ ^{ufficialmente} si intenda al tempo dei grandi di mesi
della quale l'era grande vantaggio.

Però il censore ha ritenuto la censura avide opposta Giovanni
~~che~~ il Moltissimo a che le difende chi crede ancora
nell'applicazione della Banca grande sulla Toscana non vuol
essergli. ~~ma~~ a volte, e già delle parti dell'
Anno in Italia Stato venga ~~tanto~~ ~~più~~ ~~più~~ ~~più~~
degli grandi pasti possibile compiuta.

Brunet Rebet.

Relazione
per la Camera dei Deputati

Progetto
di Legge presentato dal Ministro
delle Finanze nella tornata del

Cesazione di dazi differenziali d'entrata, cui
sono soggetti alcuni liquidi compresi nella
Categoria 1^a della tariffa Doganale. g.

Luglio 1859.

Il Signorino Girolli P.

Breve
Signori:

Nella tariffa Doganale g. Luglio
1859. alla Categoria 1. sono stati conservati dei dotti
differenziali sui vini, sull'uva, sulle acquevite, e sugli
oli di oliva, dotti ai quali non sembrava il uso di
rinunciare a meno che non procurasse il corrispettivo
di facilitazioni da parte delle Potenze estere a vantaggio
del nostro Commercio, e dei principali articoli della P.
Nazionale industriale.

Ormai però essendo poi trattati di P.
Commercio stipulati con le estere Potenze diventati prebache
senza scopo tali dotti, poiché se ne riduce in sostanza
l'applicazione alle provenienze della Spagna, colla
quale non abbiamo convenzioni Commerciali, ne è
tanto più empiuta la soppressione, in quanto che

viene adunque farsi capire un sistema, che riguardante
contratti ai principi liberali cui è informato? —
Situale Curia Provinciale, e risparmierà così il
Comune di Camondo, e la spesa di premunirsi dei
relativi Certificati D'origine per generi immessi al
forno, certificati d'illustre che non sempre offrono
le più tranquillanti prove sulla veridicità di quanto
con essi vuolsi attestare, e che bene spesso offrono
argomento a contestazioni ed a sequestri.

Nella lusinga che la Camera sarà
per valutare tali considerazioni, mi invito di sottoporre
alla sua Deliberazione l'invito progetto di legge

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II.

etc. etc. etc.

Articolo Unico.

Sono soppressi i dazi differenziali di entrate

sui seguenti liquidi compresi nella Categoria 1.^{ma}
Della Cuniss Doganale g. luglio 1859. ed i relativi
dutti verranno quindi innanzi per tutti nella misura
rispettivamente sottosindacata senza riguardo alla
Bandiera, ed alla provenienza.

Vini ed Aceto comune d'ogni specie

in Otii e botti - £ 3.30. - l' Ottolino

in Bottiglie - " " 10. - la Bottiglia

Acquavite

Semplice { di 22 gradi meno. £ 5.50. l' Ottolino
di gradi superiori, 10.00. " "

composta ----- 60.00. " "

Semplice ----- 10. la Bottiglia
composta ----- 60. la Bottiglia

Olio d'Oliva

£ 10.00 ogni 100 Chilogrammi

W. B.

Progetto di legge presentato dal Ministro
alle Università e Biblioteche

Cesazione dei diritti d'ingresso all'università
ogni volta che alcuni liquidi compresi nelle categorie
principali della tariffa doganale q. luglio 1889.

Torino il 17. aprile 1886.

G. M. F.
SESSIONE 1861

Nº 34-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**CINI, BERTINI, MAZZA, BRUNET, RICCI VINCENZO, PLUTINO,
CHIAPUSSO, POSSENTI, LANZA GIOVANNI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 15 aprile 1861

**Cessazione dei dazi differenziali d'entrata cui sono soggetti
alcuni liquidi compresi nella categoria 1^a della tariffa
doganale 9 luglio 1859.**

Tornata del 25 maggio 1861

SIGNORI,

Questa legge della quale si propone l'adozione non si limita alla sola soppressione di alcuni dazi differenziali che si vogliono stabilire nelle tariffe doganali in vantaggio delle merci provenienti sotto bandiera nazionale di preferenza a quelle che giungono sotto bandiera estera, ma contiene in modo definitivo la riduzione del dazio sopra alcuni prodotti stabiliti nella tariffa 9 luglio 1859.

Questi prodotti sono i vini, le acquavite, e l'olio d'oliva.

Nella tariffa 9 luglio 1859, la tassa per vini è di lire 8 per ettolitro con provenienza sotto bandiera nazionale, e di lire 12 sotto bandiera estera.

Pelle acquavite di gradi inferiori è di lire 12 per ogni ettolitro se sotto bandiera nazionale, e lire 18 se sotto bandiera estera.

Pelle acquavite di gradi superiori è di lire 20 per ettolitro con provenienza sotto bandiera nazionale, e lire 30 se sotto bandiera estera.

L'olio d'oliva è tassato a lire 10 per ogni ettolitro se pro-

(34-A)

2

véniente sotto bandiera nazionale, e lire 15 se sotto bandiera estera.

Ora col progetto di legge stato proposto, queste tasse sarebbero notevolmente diminuite, cioè i vini pagherebbero soltanto lire 5,50 per ettolitro senza distinzione di provenienza.

Le acquavite di gradi inferiori lire 5,50 per ettolitro, e quelle di gradi superiori lire 10 senza distinzione in favore della bandiera nazionale.

E finalmente l'olio d'olivo avrebbe la tassa ridotta a lire 10 per ettolitro.

Il Ministero adduce a motivo di questa riduzione che esistendo fra il nostro Governo, e quasi tutti gli Stati d'Europa e di America, meno la Spagna, dei trattati di commercio, nei quali venne consentita per parte nostra una riduzione di tassa sull'olio, sulle acquavite, e sui vini introdotti dall'estero, egli credeva di stabilire come tasse ordinarie nella tariffa doganale, e come principio generale quel dazio di favore che nei trattati veniva consentito.

Difatti la nuova tassa che si propone per i vini, per le acquavite, è appunto la tassa che venne consentita nei vari trattati.

La Commissione non intende osteggiare una riduzione alle tasse doganali, essendo nel desiderio d'ognuno che queste debbansi ridurre a quel minor grado, col quale però possano ancora conciliarsi le esigenze finanziarie dello Stato, delle quali esigenze noi non possiamo a meno d'essere altamente preoccupati.

La Commissione non intende di porsi in questa circostanza a esaminare e discutere il sistema doganale che intenda seguire il Governo, ma nell'atto che propone l'approvazione del progetto di legge come venne presentato dal Ministero, crede opportuno di chiamare l'attenzione del ministero stesso sopra alcune circostanze delle quali conviene tener conto, qualunque sia il sistema che si voglia adottare.

È un fatto che finora, venne presso di noi conservata la tariffa doganale in modo da lasciare sempre una differenza in meno sui dazi quando la merce giungeva sotto bandiera nazionale. Questo dazio differenziale colla stipulazione di parecchi trattati può dirsi quasi cessato.

Ma nei trattati, oltre la stipulazione della cessazione dei diritti differenziali fu convenuta la riduzione di parecchi dazi in modo vicendevole, e così i trattati non sono altro fuorché vicendevoli concessioni di favore che si fanno fra loro i diversi Stati per agevolare il cambio dei vari loro prodotti.

I trattati sono una deroga, una diminuzione alle tasse stabilite dalla tariffa generale.

Quindi, se vuol si conservare il sistema dei trattati è necessario che la tariffa generale stia ad un punto dal quale si possa ancora ottenere una riduzione la quale formi il corrispettivo che è d'uopo concedere per ottenere da un altro

Stato quei vantaggi e quelle riduzioni daziarie che noi ravviseremo giovevoli al maggiore smercio delle nostre produzioni.

La riduzione proposta in questa legge sul dazio d'introduzione degli olii, dei vini e degli spiriti è tale, che non crediamo si possa altrimenti con trattati menomare ancora, mentre lo scopo fiscale della legge non sarebbe più raggiunto, troppo tenue rieccendo la somma che se ne potrebbe ricavare.

Tale circostanza fa sì che, se noi abbiamo, per esempio, nell'anno scorso collo Zolyverein, e in quest'anno colle Città Anseatiche in seguito ad un trattato, ottenuto che fossero in quei paesi ammesse le nostre sete con notevole diminuzione delle loro fasse d'introduzione, questo vantaggio qualsiasi non potremo più ottenerne in avvenire, mentre avendolo noi ottenuto in seguito alla tassa eccezionale di favore da noi concessa per loro spiriti, se questa tassa di favore, diventa tassa comune, nulla si potrà più chiedere da noi in via di favore sulla tassa degli altri Stati, e così le relazioni di commercio internazionale saranno regolate dalle sole tariffe ufficiali.

La Commissione non intende di farsi ad esaminare se sia utile il sistema dei trattati né quale ne possa essere l'importanza loro. Ma crede ufficio suo di avvertire, come nel sanzionare disposizioni legislative parziali, le quali però toccano essenzialmente al sistema doganale nel suo complesso, debba procedersi in modo che queste disposizioni parziali non conducano poi a delle conseguenze alle quali forse non si era dapprima avvertito.

Venendo ora a esaminare se in sostanza conviene allo Stato la tassazione degli olii, dei vini e degli spiriti quale viene adottata in questo progetto di legge, la Commissione non può a meno di osservare come, a poter di ciò convenientemente portar giudizio, occorrebbero maggiori studi.

È una questione facile a sciogliersi quella di lasciar libero lo scambio delle merci; ma la questione di ricavar danaro dalle varie industrie, dai vari commerci, per sopportare alle spese dello Stato, è una questione difficile assai. Se chi presiede a un Governo debbe avvertire a che le tasse non riescano soverchiamente gravose, deve altresì pensare a che queste diano un prodotto non inferiore ai bisogni dello Stato.

Il prodotto doganale è forse il principale articolo del bilancio attivo, e quindi le disposizioni, le quali tendono a scommarlo, conviene adottarle con molta prudenza.

Se noi facciamo il confronto delle tasse, che peggli olii, vini e spiriti sono fissate nella tariffa di altri Stati a noi vicini, vedremo che da noi la nuova tassa proposta sarebbe tenue assai.

Senza entrare in dettagli sui vari articoli, si può ritenere, che mentre da noi il dazio delle acquavite è limitato a

(34-A)

lire 5.50 per ettolitro; nel Belgio è fissato a lire 7.50; in Francia è fissato a lire 25; in Inghilterra a lire 224.70.

Gli olii mentre da noi sarebbero tassati a lire 10 per ogni cento chilogrammi, in Francia lo sono per bandiera estera a lire 15; nel Belgio la tassa è di lire 18; in Spagna poi, il dazio è di lire 93.91 per ogni cento chilogrammi.

I vini, mentre da noi sarebbero tassati a lire 5.50 per ettolitro, la tariffa francese li porta a soli centesimi 28 per ettolitro; nel Belgio a lire 2.40; nella Spagna a 41.84; e in Inghilterra poi a lire 151.33.

Questo cenno la Commissione ha creduto opportuno di dare, per dimostrare come sia conveniente, che dovendosi addivenire ad una revisione della tariffa generale, siano raccolti i documenti opportuni a conoscere lo stato delle cose, e giudicare del punto, sino al quale (tenuto conto dei riguardi dovuti alla nostra produzione interna, ed alla libertà del commercio) si possa, nell'interesse generale dello Stato, stabilire una tariffa combinata in modo, che anche da questo ramo d'amministrazione si concorra efficacemente al sostegno dei gravissimi oneri, dai quali l'erario governativo trovasi gravato.

Prima di chiudere la relazione la Commissione crede opportuno l'invitare il ministro a che le differenze, le quali esistono ancora nell'applicazione della tariffa doganale nelle dogane meridionali, siano tolte, e che questa importantissima parte dell'amministrazione dello Stato venga quanto presto possibile unificata.

BRUNET, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Articolo unico.

Sono soppressi i dazi differenziali di entrata sui seguenti liquidi, compresi nella categoria t° della tariffa doganale 9 luglio 1889, ed i relativi dritti verranno quindi innanzi per certi nella misura rispettivamente sottoindicata senz'riguardo alla bandiera ed alla provenienza.

Vini ed aceto comune d'ogni specie.

In otri e botti L. 5, 50 l'ettolitro.

In bottiglie " 0, 10 la bottiglia.

Acquavite.

IN BOTTI O BARILI	semplice { di 22 gradi o meno L. 5, 50 l'ettol.	di gradi superiori " 10, 00 id.	composta " 60, 00 id.	
IN BOTTIGLIE...	semplice " 00, 10 la bott.	composta " 00, 60 id.		

Olio d'oliva.

L. 10, 00 ogni 100 chilogrammi.

Approvato nella riunione del 1. gennaio 1881.

S. G. M.

RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che s' annexo
progetto di legge concernente la cassazione dei dazio differenziali
d' entrata, cui sono soggetti alcuni liquidi compresi nella
Categoria 1.^a della Tariffa Doganale 9 Luglio 1859, sia presentato
alle Camere legislative dal Nostro Ministro delle finanze,
che incarichiamo di svolgerne i moti e di sostenerne la
disposizione.

Dato a Torino addì 14 Aprile 1861.



Pietro Crispi